

Circolari n.150 e n.151 del 26 settembre 2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali:”chiarimenti in merito alla dimostrazione del requisito di capacità finanziaria ex art.11, comma 2,D.M.120/2014; chiarimenti sottocategorie della categoria 1 criterio delle quantità trasportate”.

Con la Circolare n.150 del 26 settembre 2018 l'organo centrale dell'Albo gestori ambientali fornisce alcuni chiarimenti relativamente alle modalità di dimostrazione del requisito di capacità finanziaria ex articolo 11, comma 2, del regolamento n.120/2014; ciò si rendeva necessario in quanto il regolamento suindicato, in vigore dal 9 settembre 2014, ha modificato quanto precedentemente previsto dal D.M.406/98, ovvero mentre l'articolo 11, comma 2, dell'abrogato regolamento dell'Albo prevedeva, in alternativa a vari documenti comprovanti le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, la presentazione di generiche referenze bancarie, oggi, invece, l'articolo 11, comma 2, del D.M. 120/2014, richiede che il requisito finanziario possa essere dimostrato mediante affidamenti bancari.

Vigente l'abrogato D.M. 406/98, il Comitato nazionale dell'Albo aveva consentito, stante il generico riferimento a “referenze bancarie”, di individuare la possibilità di dimostrare il requisito di capacità finanziaria mediante l'attestazione di un affidamento rilasciato da imprese autorizzate all'esercizio del credito o dell'intermediazione finanziaria.

Oggi con il D.M.120/2014 è venuto meno il generico riferimento a “referenze bancarie” che è stato sostituito con uno strumento tecnicamente definito e riferito ai soli istituti bancari ovvero “l'affidamento bancario”, quale unico mezzo idoneo per la dimostrazione della capacità finanziaria, delimitando in questo modo gli strumenti/modalità che possono essere utilizzati per poter ottenere l'iscrizione all'Albo gestori ambientali.

Proprio in applicazione del mutato quadro normativo sopra descritto il Comitato nazionale con la delibera n.5 del 3 novembre 2016, nello stabilire i criteri ed i requisiti per l'iscrizione nelle categorie del trasporto (1,4 e,5), ha previsto quale titolo idoneo per la dimostrazione del requisito della capacità finanziaria, in alternativa ai documenti previsti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, esclusivamente l'affidamento rilasciato da istituti bancari.

Alla luce di tutto quanto esposto il Comitato nazionale con la circolare in commento chiarisce che la nuova disposizione regolamentare (art.11, comma 2, D.M.120/2014) deve trovare applicazione per tutte le categorie di iscrizione all'Albo cioè non solo per le attività di trasporto.

Pertanto, solo l'affidamento rilasciato da istituti bancari deve essere riconosciuto quale titolo idoneo comprovante la capacità finanziaria anche per le iscrizioni nelle categorie 8 (attività di intermediazione senza detenzione di rifiuti), cat.9 (attività di bonifica di siti contaminati), cat.10 (attività di bonifica di beni contenenti amianto).

Con la seconda circolare in commento, la n.151 del 26 settembre 2018, il Comitato nazionale dell'Albo, richiamando la Delibera n.5 del 26 novembre 2016, come modificata dalla delibera n.8 del 12 settembre 2017, con la quale sono stati definiti i criteri ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo con procedura ordinaria nelle categorie 1, 4, e 5, fornisce una serie di chiarimenti per le imprese già iscritte al 1 febbraio 2017, data di entrata in vigore della delibera suindicata.

In particolare dopo aver ricordato che le classi dimensionali della categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) si riferiscono alla popolazione complessivamente servita mentre per alcune sottocategorie in cui si articola la stessa, la classe dimensionale è stabilita in base alla quantità annua di rifiuti trasportata, la circolare precisa che per le attività inquadrata in tali sottocategorie, le imprese già iscritte al 1 febbraio 2017, devono intendersi iscritte nelle stesse classi d'iscrizione in funzione della quantità annua complessivamente trasportata.

In definitiva per le sottocategorie D3 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali), D4 (raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e da aree e attività cimiteriali), D5 (attività esclusiva di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero e smaltimento), D6 (raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade), D7 (raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive di corsi d'acqua), la classe dimensionale va determinata in base alla quantità annua di rifiuti trasportata.

Dr. Gianpietro Luciano

Esperto Ambientale

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it

Leonardo Di Cunzolo

www.bsnconsulting42.it

